



## LICEO STATALE “GIUSEPPE MARIA GALANTI”

- Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale

- Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico – sezione Musicale

Via Trieste n 1 86100 CAMPOBASSO C.F. – 8001380700

Tel. 0874/413702 – Fax 0874/418928

E\_mail [cbpm040008@istruzione.it](mailto:cbpm040008@istruzione.it) – Pec [cbpm040008@pec.istruzione.it](mailto:cbpm040008@pec.istruzione.it)

Sito [www.liceogalanti.it](http://www.liceogalanti.it)

### REGOLAMENTO INTERNO

La Scuola, in collaborazione con la famiglia, svolge un'azione diretta a promuovere negli studenti la coscienza civica e li prepara ad assolvere ai doveri sociali in un quadro di effettiva libertà e autonomia per il loro sviluppo intellettuale, morale, civile e culturale. Gli studenti, guidati quotidianamente dal Dirigente Scolastico, dai Docenti e dal personale A.T.A., partecipano attivamente alla vita della Scuola e sono educati al dialogo, al rispetto delle regole, delle persone e di ogni diversità.

I rapporti tra docenti e discenti si ispirano al colloquio e alla collaborazione. Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca individuale e collettiva per il conseguimento dei traguardi di apprendimento.

Il Regolamento Interno è previsto dall'art. 99 del R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e successive integrazioni ed adottato dal Consiglio di Istituto.

Un Regolamento tipo, predisposto ai sensi dell'art. 37 del DPR 31 maggio 1974, è contenuto nella C.M. 16 aprile 1975 n. 105. Ulteriori aggiornamenti vengono operati sulla scorta del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 capo III – Diritti e doveri dei Docenti e del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 concernente lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* e successive modifiche e integrazioni - DPR n. 235/2007.

In particolare il Regolamento interno alla Scuola:

- stabilisce disposizioni adeguate perché siano rispettati nella scuola la disciplina, l'ordine e la decenza;
- determina le modalità per la vigilanza degli studenti;
- informa sui rapporti tra i docenti e le famiglie degli studenti;
- disciplina lo svolgimento di tutte le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari;
- stabilisce le modalità per l'uso delle strumentazioni e attrezzature della scuola

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto nell'anno scolastico 2008/09, a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 235 del 21.11.2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*) e, a seguito di aggiornamento, è stato approvato dal Collegio dei docenti del 06.10.2016 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 221 del 09.12.2016 e successivamente integrato con la Sezione “Prevenzione e contrasto del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo”, inserita ai sensi della Legge n. 71 del 29.05.2017 – “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo”. Tale integrazione è stata approvata con delibera n. 310 del Consiglio di Istituto del 29.04.2019 e con delibera del Collegio dei docenti del 17.05.2019.

Infine, a seguito dello stato di emergenza da COVID-19, è stato ulteriormente integrato con interventi approvati nel Collegio dei docenti del 30/09/2020 e deliberati nel Consiglio d'Istituto del 02/10/2020.

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Entrata e uscita degli alunni

L'orario d'ingresso nella Scuola è fissato alle ore 8:20 nella sede centrale e alle ore 8:10 nella sede centrale.

L'attività didattica, comprendente un massimo di cinque ore giornaliere antimeridiane, è scandita secondo il seguente orario:

Centrale		Succursale	
I ora	8:20 – 9:20	I ora	8:10 – 9:10
II ora	9:20 – 10:20	II ora	9:10 – 10:10
III ora	10:20 – 11:20	III ora	10:10 – 11:10
IV ora	11:20 – 12:20	IV ora	11:10 – 12:10
V ora	12:20 – 13:20	V ora	12:10 – 13:10

Le lezioni di strumento del Liceo Musicale continueranno in orario pomeridiano.

**A seguito dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, gli orari di ingresso e di uscita dai due plessi potranno essere opportunamente e ordinatamente scaglionati. Agli alunni saranno date precise indicazioni relativamente al rispetto di tutte le regole previste dalle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio.**

Al termine delle lezioni gli alunni, sotto la vigilanza dei Docenti, usciranno in ordine e senza creare confusione.

### Art. 2 – Assenze e giustificazioni

Gli studenti, che sono stati assenti sono riammessi in classe previa giustificazione dell'esercente la responsabilità genitoriale che avviene tramite il registro elettronico.

Gli studenti maggiorenni possono giustificare personalmente le assenze.

Le assenze per malattia eccedenti i cinque giorni debbono essere giustificate con certificazione del PLS o del MMG circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza (vedi anche l'art. 24 del Regolamento sui servizi di medicina scolastica DPR 22 dicembre 1967 n. 1518). Sarà anche possibile chiedere un'autocertificazione ai genitori che attesti i motivi per cui dell'assenza.

Nel caso di assenze frequenti o di motivazioni poco chiare, il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di classe può convocare le famiglie per eventuali supplementi di giustificazione.

### Art. 3 – Uscite anticipate e ingressi posticipati

Eventuali uscite rispetto alla conclusione dell'orario delle lezioni non possono essere autorizzate prima delle ore 12:00.

Gli ingressi posticipati non possono avvenire dopo la seconda ora, salvo eccezioni per seri e comprovati motivi. Tali ingressi devono essere debitamente motivati e documentati.

Le uscite anticipate devono avvenire previa richiesta debitamente documentata e motivata, debbono essere richieste personalmente dall'esercente la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni che, per uscire da scuola, debbono essere prelevati da un genitore o da persona che sia stata formalmente delegata dal genitore a seguito di richiesta scritta accompagnata dalla documentazione utile all'identificazione della persona delegata. Le richieste degli studenti maggiorenni saranno valutate caso per caso, tenendo presenti la validità delle motivazioni, la documentazione prodotta nonché le esigenze di carattere didattico.

Uscite anticipate delle classi ed eventuali modifiche di orario, programmate per assemblee, scioperi del personale docente, saranno comunicate alle famiglie tramite avvisi alle classi annotati sul registro elettronico.

Uscite anticipate senza preavviso potranno essere disposte per motivi di forza maggiore (eventi straordinari che richiedono provvedimenti di emergenza atti a garantire l'incolumità fisica degli alunni e degli operatori della scuola e, per le classi costituite da studenti maggiorenni, per

l'impossibilità di sostituire docenti assenti).

#### *Art. 4 – Uscita dalle aule durante le lezioni*

Prima della fine della seconda ora non è consentita l'uscita dalle aule se non in casi eccezionali. I docenti valuteranno caso per caso l'opportunità delle uscite e vigileranno perché le stesse siano di breve durata e non frequenti. Non è consentita l'uscita contemporanea di più alunni della stessa classe. Gli alunni non possono trattenersi a conversare nei corridoi e nei bagni né tantomeno a fumare nei bagni o in qualunque altro luogo della scuola, come disposto dalle disposizioni normative di riferimento, fra le quali, l'ultima proibisce il fumo e l'uso delle sigarette elettroniche anche negli spazi aperti di pertinenza della scuola. In tutti gli ambienti della scuola sono affissi cartelli col divieto specifico e col nominativo dei docenti incaricati del rispetto del divieto stesso.

È assolutamente vietato agli studenti uscire dalla scuola per qualsiasi motivo, tranne che per recarsi in palestra dove saranno sempre accompagnati dai docenti alla cui responsabilità di vigilanza sono affidati lungo il percorso come durante la lezione.

#### *Art. 5 – Partecipazione degli alunni*

La partecipazione degli studenti è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (lavori di gruppo, seminari di studio, esercitazioni pratiche, uscite didattiche...) che vengano deliberate e svolte ad integrazione e completamento delle attività curricolari.

#### *Art. 6 – Conservazione dei beni della scuola*

La conservazione delle aule, delle suppellettili e degli arredi è affidata alla cura e al senso di responsabilità degli studenti. Di eventuali danni arrecati all'arredamento sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati o, in mancanza di questi, l'intera scolaresca.

La scuola non è responsabile di beni, preziosi, oggetti lasciati incustoditi o che siano smarriti al suo interno.

#### *Art. 7 – Spostamento dei docenti al cambio d'ora e spostamenti degli studenti per attività didattica*

Lo spostamento dei docenti al cambio d'ora deve essere tempestivo e durante il tempo che, materialmente, è necessario al docente per spostarsi da una classe all'altra, gli studenti rimangono nelle aule e sono tenuti a mantenere un atteggiamento corretto evitando di arrecare disturbo alle altre classi.

E' vietato assolutamente agli studenti allontanarsi dall'aula senza autorizzazione; eventuali permessi di uscita debbono essere richiesti al docente che subentra.

Nei trasferimenti da un'aula all'altra gli studenti devono essere sempre accompagnati dai docenti e gli spostamenti debbono avvenire in ordine e senza creare confusione o arrecare disturbo alle altre classi.

Nei laboratori è proibito utilizzare le strumentazioni senza l'autorizzazione del docente. L'uso del laboratorio di informatica per lavori inerenti l'attività scolastica (preparazione di lavori di ricerca, di gruppo...) deve essere autorizzato dal docente responsabile del laboratorio e gli studenti devono essere assistiti da un docente. Eventuali danni saranno a carico di chi li avrà arrecati.

#### *Art. 8 – Ricreazione*

Nell'ambito della terza ora (dalle 11:10 alle 11:20 nella sede centrale e dalle 11:00 alle 11:10 nella succursale) si svolge un intervallo per consentire agli studenti una pausa del lavoro didattico, momenti di socializzazione e la consumazione, per chi lo desidera, di una merenda.

Durante tale periodo gli alunni devono restare in classe con tutte le attenzioni previste dalle norme anticontagio. Sono comunque tenuti ad un comportamento corretto e responsabile. In particolare, è vietato affacciarsi alle finestre, salire o sedersi sui davanzali interni delle stesse, appoggiarsi ai muri soprattutto con le scarpe. Alla fine del periodo di ricreazione gli studenti sono tenuti a rientrare tempestivamente in classe.

I docenti e i collaboratori scolastici svolgono funzioni di vigilanza e i docenti verificano l'osservanza di quanto stabilito.

## CAPO II – DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

Art. 1 – La normativa riguardante i diritti e i doveri dei Docenti è regolata dal Capo III art. 447 e seguenti del D.L. n. 297/94 nonché delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola.

### Art. 2 – *Obblighi di vigilanza del personale docente*

Rientra tra gli obblighi del personale docente la vigilanza sugli alunni all'ingresso e all'uscita dalla scuola (artt.28 e 29 CCNL 2006/09).

I docenti, pertanto, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad accompagnare gli studenti fino all'uscita a conclusione dell'orario delle lezioni.

I Docenti in servizio alla terza ora di lezione, a conclusione della quale si svolge l'intervallo, sono tenuti alla vigilanza sugli studenti della classe in cui hanno svolto l'attività didattica.

## CAPO III – DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

La normativa riguardante i diritti e i doveri delle Studentesse e degli Studenti è regolata dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado*, come modificato dal DPR n. 235/2007. Lo Statuto delle studentesse e degli Studenti viene illustrato agli studenti delle classi prime ad inizio di anno scolastico nell'ambito delle attività di *Accoglienza*.

Inoltre, diritti e doveri dello studente sono indicati nel *Patto di corresponsabilità educativa*, che all'inizio di anno scolastico firmano il dirigente e lo studente e i genitori per gli allievi minorenni.

### Art. 1 – *Diritti*

Sono integralmente richiamati nel presente articolo i diritti enunciati all'art. 2 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998. Si sottolinea in particolare quanto segue.

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto allo studio e alla riservatezza.

Lo studente ha diritto:

- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- ad esprimere la propria opinione, mediante una consultazione, nel caso in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola;
- al rispetto della libertà culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.

### *Servizio di Biblioteca*

L'Istituto è dotato di un ampio patrimonio librario e di una "Biblioteca Studenti", dalla quale gli allievi possono prendere, per la consultazione a scuola e/o per la lettura e lo studio a casa, libri in prestito, consigliati dai docenti o in base a scelte autonome e secondo orari e modalità che vengono annualmente comunicate loro.

### *Viaggi di istruzione e visite guidate*

Si rinvia al Regolamento su "Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche"

## Art. 2 – Doveri

Oltre a quanto indicato nell'art. 3 del sopra citato D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, che fa parte integrante del presente Regolamento interno, gli studenti sono tenuti al compimento dei seguenti doveri:

- essere puntuali e assidui alle lezioni e assentarsi solo per non futili motivi, che devono essere indicati nella giustificazione;
- presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dell'Istituzione scolastica del luogo che la ospita;
- usare un linguaggio corretto, evitare ogni aggressività e parole offensive;
- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto;
- rispettare il lavoro dei docenti, dei compagni e del personale della scuola;
- tenere in ordine gli oggetti personali e portare a scuola quelli utili alle attività di studio;
- rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove si studia e si lavora che tutti devono collaborare a rendere confortevole ed accogliente;
- risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature;
- utilizzare le strutture, le strumentazioni e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza;
- informare i genitori dei risultati scolastici e delle infrazioni eventualmente commesse, dei quali, comunque i genitori hanno notizia attraverso il registro elettronico e, per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, anche attraverso formale comunicazione;
- contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte;
- osservare scrupolosamente il divieto dell'uso del telefono cellulare e di apparecchiature elettroniche in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni "wireless" o alla normale rete telefonica con protocolli vari, a meno che l'utilizzo di tali apparecchiature non venga effettuato per esercitazioni didattiche a seguito di consegne date dal docente e con la sua supervisione;
- per quanto riguarda le lezioni e le attività che si svolgono successivamente alle ore 12:20 e 13:20 in orario extracurricolare per tutti gli indirizzi e, particolarmente, per le lezioni di "Laboratorio di Musica d'insieme" e di "Esecuzione e interpretazione – 1° e 2° strumento", gli studenti sono tenuti al compimento dei seguenti doveri:
  - o gli studenti non possono permanere a scuola in attesa dell'attuazione delle attività pomeridiane senza vigilanza: la permanenza è consentita soltanto quando, oltre ai Collaboratori scolastici, sarà presente un docente che assicurerà, oltre alla vigilanza, lo svolgimento di attività preparatorie alle suddette attività o dei compiti assegnati per le lezioni del giorno successivo.

I Collaboratori scolastici devono vigilare affinché gli studenti una volta usciti dalla scuola al termine delle ore di lezione (12:20 e 13:20) rientrino soltanto per l'ora fissata per le attività pomeridiane.

## Art. 2 bis – Doveri degli studenti durante la DDI

Premesso quanto prescritto dal precedente art. 2, durante il periodo di DDI, gli studenti dovranno:

- essere puntuali e assidui alle video-lezioni e alle attività in DDI e assentarsi solo per motivi non futili;
- connettersi alla video – lezione (con videocamera accesa e microfono funzionante) o comunque partecipare alle attività in DDI, con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dell'Istituzione scolastica;
- rispettare le consegne dei compiti richiesti;
- usare un linguaggio corretto, evitare ogni aggressività e parole offensive;
- mantenere in ogni momento dell'attività in DDI un comportamento serio, educato e corretto (non fumare, non mangiare, non allontanarsi senza permesso del docente, non registrare le lezioni, non fare screenshot della video-lezione, non veicolare a terzi il link delle lezioni, non far accedere estranei al gruppo classe con le proprie credenziali, non veicolare materiale audio o video ripreso impropriamente durante le attività in DDI e utilizzarlo a danno di docenti e/o

- compagni...);
- rispettare il lavoro dei docenti, dei compagni e del personale della scuola;
  - tenere in ordine gli oggetti personali ed essere dotati di quelli utili alle attività di studio;
  - risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone e alle attrezzature;
  - utilizzare le strumentazioni della scuola, anche fuori dell'orario delle video lezioni e delle attività in DDI, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza;
  - informare i genitori dei risultati scolastici e delle infrazioni eventualmente commesse delle quali, comunque, i genitori hanno notizia attraverso il registro elettronico e, per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, anche attraverso formale comunicazione;
  - contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte;
  - osservare scrupolosamente il divieto dell'uso del telefono cellulare e di apparecchiature elettroniche durante le ore di lezione, a meno che l'utilizzo delle apparecchiature non venga effettuato per esercitazioni didattiche a seguito di consegne date dal docente e con la sua supervisione.

#### Art. 3 – Codice disciplinare (art. 4 DPR n. 249/98)

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Gli organi preposti alla sanzione disciplinare terranno conto di:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza e imprudenza, rilevanza dei doveri violati;
- grado del danno o del pericolo causato;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente e ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;
- concorso di più studenti nel comportamento scorretto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni comporta l'allontanamento dello studente dalla scuola per tutta la durata della sanzione; tuttavia è sempre offerta la possibilità, da richiedersi da parte dello studente, o dei genitori per gli alunni minorenni, di riconvertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica, per esempio: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, ecc.. .

In caso di atti o comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, previa informazione alla famiglia e al Consiglio di classe dello studente interessato, deve provvedere tempestivamente alla denuncia.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola attiva un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che mira all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### Art. 3 bis – Codice disciplinare

Ad integrazione dell'art. 3, vincolante anche per il periodo di DDI, viene precisato che: la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni comporta l'esclusione dello studente anche dalle video – lezioni o comunque dalle attività di DDI in generale per tutta la durata della sanzione. Negli atti o comportamenti che violino le norme del codice penale e per i quali il Dirigente Scolastico, previa informazione alla famiglia e al Consiglio di classe dello studente interessato, deve provvedere tempestivamente alla denuncia, vi rientrano anche quelli tenuti durante la DDI, o ad essa strettamente connessi.

#### Art. 4 – Sanzioni disciplinari

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

- A. richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza;
- B. richiamo scritto per scorrettezze verso i compagni, i docenti o il personale della scuola, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze reiterate ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento indecoroso, violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- C. sospensione fino a dieci giorni per gravi o reiterate scorrettezze verso i compagni, i docenti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata ed arbitraria, apposizione di firma imitando quella dei genitori, ingiurie, offese o molestie ai compagni, ai docenti o al personale, danneggiamento volontario o sottrazione o tentativo di sottrazione di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri, danneggiamento degli spazi della scuola imbrattando muri o altro;
- D. allontanamento dalla scuola da dieci a quindici giorni per recidiva nei comportamenti di cui sopra e per atti di violenza intenzionale nei confronti di altri compagni, docenti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola. Ai fini dell'applicazione della recidiva, si tiene conto delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico e di quello precedente, intendendo per recidiva la reiterazione delle violazioni dei doveri e non solo di quelli alla lettera D;
- E. allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore ai 15 giorni, comunque commisurata alla gravità dei fatti, in caso di aggressioni fisiche a persone, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale e di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- F. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame finale in caso di recidiva delle 4 condotte illecite sopra indicate, ovvero per atti di violenza grave o tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

Si evidenzia che

- Per fatti e/o comportamenti verificatisi all'interno della scuola e aventi rilievo penale, il Dirigente Scolastico dovrà trasmettere una formale denuncia all'Autorità Giudiziaria. Anche nel caso di fatti e/o comportamenti che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone ovvero lesione grave al buon nome e alla reputazione della scuola, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare le competenti Autorità.
- Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella Legge n. 71/2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.
- Per lo studente che sia incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a due giorni, nei dodici mesi successivi alla sanzione, il Consiglio di classe stabilirà se potrà partecipare ai viaggi di istruzione o ad altre attività integrative individuate dallo stesso Consiglio di classe. Ove venga stabilito che lo studente non vi partecipi, durante il periodo previsto per viaggi, visite o attività, egli dovrà frequentare le lezioni in altra classe dello stesso anno di corso.
- Conformemente al disposto di cui alla Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 (Prot. n. 30/dip./segr.) l'uso del telefono cellulare a scuola, ove non autorizzato dal docente per motivazioni didattiche o in casi di particolare urgenza o gravità, costituisce infrazione disciplinare e comporta il ritiro temporaneo dell'apparecchio e la sua custodia nell'Ufficio di Segreteria.

L'apparecchio potrà essere ripreso soltanto dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni.

Le ulteriori sanzioni applicabili sono quelle previste dai punti sopra indicati del presente articolo, in proporzione al disturbo arrecato alle lezioni e alla reiterazione del comportamento. Resta ferma la possibilità dell'irrogazione delle più gravi sanzioni previste dal presente articolo, qualora il cellulare, anche mediante dispositivi per foto digitali, sia usato in violazione della privacy e per fini lesivi della dignità della persona, punibili anche dalle norme vigenti soprattutto nel caso di diffusione digitale.

Art. 4 bis – *Sanzioni disciplinari, precisazione per il periodo di DDI*

Tutte le sanzioni disciplinari previste dall'art. 4 trovano applicazione durante il periodo di DDI con le seguenti precisazioni:

- le espressioni “sospensione” e “allontanamento dalla scuola”, devono riferirsi anche alle video – lezioni o comunque alle attività di DDI in generale
- per fatti e/o comportamenti verificatisi “all’interno della scuola” e aventi rilievo penale, si intendono anche atti e/o comportamenti tenuti durante le video – lezioni o comunque alle attività di DDI in generale ovvero successivamente, ove gli stessi integrino un reato.

#### *Art. 5 – Organi competenti ad erogare sanzioni*

Ai sensi di quanto prevede il DPR n. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria”, gli organi competenti ad erogare le sanzioni sono i seguenti:

- il docente è competente per le sanzioni di cui alla lettera A. e B. dell'articolo precedente;
- il Dirigente Scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola;
- il Consiglio di classe delibera le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni.
- il Consiglio d'Istituto è competente per le sanzioni che comportano l'allontanamento per una durata superiore a quindici giorni e per quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

#### *Art. 5 bis – Organi competenti ad erogare sanzioni*

Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, con le precisazioni di cui all'art. 4 bis in ordine alle espressioni “sospensione”, “allontanamento”.

#### *Art. 6 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni*

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso di mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola, il Dirigente Scolastico, assunte le informazioni su fatti e comportamenti oggetto del procedimento, in presenza di altri soggetti contesta verbalmente gli addebiti al responsabile e ne informa per iscritto la famiglia, fissando un termine per l'eventuale esposizione delle ragioni dell'interessato. All'audizione a difesa possono intervenire, oltre allo studente e ai suoi genitori, anche altri soggetti chiamati a testimoniare sui fatti e sui comportamenti tenuti. Possono essere presentate anche memorie difensive, sottoscritte dai genitori, in caso di minore età dello studente, o direttamente dallo studente, qualora sia maggiorenne. Scaduto il termine fissato per la difesa, il Dirigente Scolastico convoca l'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della stessa. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, la scuola dovrà esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico” (art. 1, co. 9bis DPR n.235/2007).

#### *Art. 6 bis – Procedimento di irrogazione delle sanzioni*

Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, con le precisazioni di cui all'art. 4 bis in ordine alle espressioni “sospensione”, “allontanamento”.

#### *Art. 7 – Organo di garanzia (art. 5 DPR n. 249/98)*

1. L'Organo di garanzia previsto dall'art. 5 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Vengono, comunque, designati due docenti dal Consiglio di Istituto, ovvero un membro effettivo e un membro supplente e vengono eletti due studenti (membro effettivo e membro supplente e,

- allo stesso modo, due genitori.
2. L'Organo di garanzia dura in carica tre anni. Le elezioni del rappresentante degli studenti e dei rappresentanti dei genitori avvengono in occasione delle votazioni per l'elezione degli organi collegiali della scuola. In concomitanza con le suddette elezioni, il Consiglio d'Istituto designa il docente componente dell'organo di garanzia.
  3. In caso di decadenza di uno dei docenti componenti dell'Organo di garanzia, il membro supplente subentra come membro effettivo e il Consiglio d'Istituto procede alla designazione di un altro docente che resta in carica fino al rinnovo triennale dell'Organo. In caso di decadenza del rappresentante eletto dagli studenti o di quello eletto dai genitori, il membro supplente diventa membro effettivo e si procede alla nomina del primo dei non eletti nella lista del rappresentante venuto a cessare. In caso di esaurimento della suddetta lista si procederà ad elezioni suppletive. Coloro che subentrano ai componenti decaduti restano in carica fino al rinnovo triennale dell'Organo di garanzia. Qualora faccia parte del Comitato di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore, subentrano i membri supplenti per la discussione sul ricorso e per la relativa votazione.
  4. All'Organo di garanzia, che prende il nome di Comitato di Garanzia, sono rivolti i ricorsi, da parte di chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti. I ricorsi debbono essere presentati al Comitato entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione. Il Comitato decide entro il termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
  5. Il Comitato di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249, e successive modifiche e integrazioni, recante lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

#### **CAPO IV – RAPPORTI nell'ambito dell'Istituzione scolastica**

##### *Art. 1 – Rapporti Studenti - Istituzione*

Relativamente alle attività interne alla Scuola, siano esse di carattere curricolare o extracurricolare, gli alunni tengano presente che:

- al personale della Scuola, docente o non docente, indipendentemente dalle specifiche funzioni si deve rispetto;
- i rapporti interpersonali sono regolati dalle elementari norme di educazione e comportamento civile, responsabile ed educato;
- le classi mantengono i rapporti con l'Istituzione attraverso i loro rappresentanti;
- qualsiasi richiesta va presentata per iscritto agli organismi competenti.

##### *Art. 2 – Rapporti Scuola-Famiglia (art. 3 DPR 31 maggio 1974 n. 416)*

Il criterio base per i rapporti scuola-famiglia sono improntati a favorire, pur nella specificità dei ruoli, partecipazione da parte delle famiglie attraverso l'informazione e la collaborazione; pertanto la scuola mantiene i rapporti con le famiglie sia attraverso i rappresentanti dei Genitori eletti negli organi collegiali sia attraverso contatti diretti e le comunicazioni alle famiglie sono ricorrenti e tempestive e, per i casi necessitanti di particolare attenzione, avvengono con segnalazioni scritte su frequenza e comportamento nonché sul profitto, anche se tali elementi sono riscontrabili sul registro elettronico. Nelle programmazioni di classe vengono indicati i tempi entro i quali gli studenti devono rivedere corrette le prove scritte e viene espresso che la comunicazione agli studenti degli esiti delle prove scritte, pratiche e orali deve avvenire tempestivamente. Naturalmente con l'utilizzo dei registri elettronici le informazioni sulle prove sono disponibili in tempo reale per via telematica. I colloqui di tutti i docenti con le famiglie si svolgono due volte all'anno, nel primo e nel trimestre e nel pentamestre, attraverso quattro incontri della durata di tre ore ciascuno.

Inoltre, i singoli docenti ricevono in orario antimeridiano in giorni ed orari che, per ogni anno scolastico, vengono comunicati agli studenti e pubblicati sul sito web ed anche, nei casi che lo

richiedano, su appuntamento.

## **CAPO V – ATTIVITA' SCOLASTICHE**

### *Art. 1 – Gli Organi Collegiali e loro competenze*

#### Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto, che dura in carica tre anni, è un organo di indirizzo e di controllo, al quale, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 107/2015, art. 1, c. 14, compete l'approvazione del Piano Triennale dell'offerta formativa che viene elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, membro di diritto, e da rappresentanze elette per la componente docente, del personale A.t.a., dei genitori, degli studenti. È presieduto da un componente della rappresentanza dei genitori, al quale compete la convocazione delle riunioni.

#### Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, che è composta dal Dirigente scolastico che la presiede, dal Direttore S.G.A. che svolge anche funzioni di segretario, da un docente, da un rappresentante della componente Ata, da un genitore e da uno studente.

La Giunta prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere e definisce l'organico degli Assistenti Tecnici, secondo i parametri previsti dalle norme di riferimento.

#### Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti è formato da tutto il corpo docente in servizio nell'Istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Esso è l'organo deliberante in materia di funzionamento didattico e tecnico della scuola e elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel cui ambito vengono attuate le azioni didattico-educative per il conseguimento di finalità e degli obiettivi formativi individuati.

#### Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe e dalla componente elettiva costituita da due genitori e da due studenti.

I Consigli si riuniscono più volte durante il corso dell'anno e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (di norma, il coordinatore di classe), che viene designato dal Dirigente.

I Consigli di Classe elaborano e svolgono la programmazione didattico-educativa all'interno della cornice definita dal P.T.O.F. predisposto dal Collegio dei docenti sulla base delle direttive emanate dal Dirigente scolastico e, ai sensi del c. 14 della L. n. 107/2015, adottato dal Consiglio di Istituto.

#### Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia, di cui si è già esposto al Capo III, art. 8 del presente Regolamento, è previsto dall'art. 5, c 1 del DPR n. 249/1998, modificato e integrato dal DPR n. 235/2007. Ad esso è possibile ricorrere, secondo le modalità previste dal predetto articolo, contro le sanzioni disciplinari. Per la costituzione di tale organo si costituisce un Comitato composto dal Dirigente, membro di diritto, che la presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

Il Comitato di garanzia viene costituito secondo le modalità previste dal DPR n. 235/2007.

### *Comitati*

#### Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti, prima normato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 129 della L. n. 107/2015, ha durata di tre anni scolastici, è

presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito da tre docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto, da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, eletti dal Consiglio di Istituto e da un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente e, a tal fine, si riunisce senza le componenti studenti e genitori.

#### Comitato degli studenti e dei genitori

I rappresentanti degli studenti e dei genitori, eletti in ciascun consiglio di classe, costituiscono i rispettivi comitati. L'insediamento dei comitati avviene dopo l'elezione dei rappresentanti per iniziativa del Dirigente Scolastico. Ciascun comitato nomina un suo presidente, il quale, secondo le norme del presente regolamento, convoca le successive riunioni.

Le riunioni avvengono di pomeriggio, previo accordo con il Dirigente Scolastico. Per la difficoltà derivante dalla residenza fuori sede della maggioranza degli studenti, previo accordo con il Dirigente Scolastico, il comitato degli studenti, per la trattazione di questioni urgenti, può essere convocato anche di mattina a conclusione dell'orario delle lezioni, a partire dalle ore 13:20.

Alcune delle sue funzioni sono: - convocazione dell'Assemblea studentesca di Istituto, - controllo al fine di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea, formulazione di proposte e pareri in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

I rappresentanti di classe dei genitori possono esprimere un Comitato dei genitori dell'Istituto le cui competenze vengono regolate dal D.Lgs. n. 297 del 16/04/94- Testo Unico delle norme concernenti la scuola.

#### *Assemblee*

Le assemblee studentesche sono regolamentate dalla C.M. 27 dicembre 1979 n. 312. Il diritto di assemblea è sancito dall'art. 42 del DPR n. 416/1974. L'esercizio di tale diritto è vincolato all'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 dello stesso Decreto.

#### Assemblea di classe

Nel rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico della Pubblica Istruzione (D. Lgs. 297/94), le assemblee di classe, della durata massima di due ore, possono svolgersi una volta al mese (a partire da ottobre e con esclusione del mese di maggio), sotto la vigilanza del docente in servizio nella classe, e sono da considerarsi parte integrante dell'attività didattica. Vanno richieste dai rappresentanti di classe al Dirigente scolastico che le deve autorizzare, con almeno 3 giorni di anticipo sulla data del loro svolgimento. La richiesta, su modello appositamente predisposto, deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dei docenti in servizio nelle ore di svolgimento dell'assemblea e tenuti alla vigilanza durante l'assemblea stessa. Dell'assemblea di classe va redatto da parte degli alunni un verbale da consegnare presso l'ufficio di Segreteria che lo sottoporrà all'attenzione del Dirigente.

La richiesta di assemblea da presentare al Dirigente Scolastico deve:

- essere formulata su apposito modulo distribuito dalla segreteria;
- essere sottoscritta dai due rappresentanti di classe, o da almeno 1/10 degli alunni della classe;
- indicare in modo non generico gli argomenti da trattare;
- essere controfirmata dai docenti interessati per attestazione di preventiva informazione.

Le assemblee di classe devono essere convocate in orari che coinvolgano a turno le varie materie, secondo l'orario settimanale.

Alle assemblee di classe, possono partecipare i docenti della classe, con diritto di parola.

Con analoghe procedure, ma soltanto di pomeriggio, i genitori di ogni classe possono riunirsi in assemblea, che può essere convocata anche dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ha diritto di parola in tutte le assemblee. Assemblea d'Istituto

Le assemblee di Istituto possono svolgersi con cadenza mensile, a partire da ottobre e fino al mese di aprile, per la durata massima dell'intero orario di una mattina di lezione. Vanno richieste al Dirigente scolastico che le deve autorizzare, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di svolgimento, da parte del comitato studentesco o dalla maggioranza dei rappresentanti di classe. La richiesta deve contenere un articolato ordine del giorno ed eventuali indicazioni sulla partecipazione di esperti esterni, che deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Gli argomenti da trattare devono riguardare la scuola o la società e devono essere preventivamente concordati con il Dirigente Scolastico.

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico su appositi moduli e deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta del comitato studentesco, sopra menzionato, o da almeno 1/10 degli studenti della Scuola.

Gli studenti possono chiedere l'intervento di esperti, ma in tal caso la richiesta deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di svolgimento al Dirigente che ne valuterà l'accoglimento.

I docenti, secondo il loro impegno orario, rimarranno a scuola durante l'assemblea e presteranno vigilanza sugli studenti. Se l'assemblea, per qualsiasi motivo, dovesse terminare prima dell'ora prevista, gli studenti rientreranno nelle aule e l'attività didattica riprenderà secondo l'orario delle lezioni. Qualora l'assemblea si svolgesse in locali esterni alla scuola, i docenti accompagneranno gli alunni e vigileranno su di loro secondo l'orario di servizio.

### Assemblea dei genitori

I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola autonomamente o su richiesta della maggioranza del comitato dei genitori o del presidente dell'assemblea, esclusivamente di pomeriggio, previa convocazione da parte del Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno. Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato e possono assistere i docenti che lo desiderino.

### *Art. 2 – Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali*

#### Convocazione

La convocazione degli organi collegiali viene disposta di norma con un preavviso di cinque giorni rispetto alla data della riunione e salvo i casi di urgenza. La convocazione di ogni organo collegiale è disposta dal presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. Per il Collegio dei Docenti valgono le modalità stabilite dall'art. 4 del DPR 31 maggio 1974 n. 416.

La convocazione del Collegio dei docenti è effettuata attraverso circolare da emanarsi, salvo caratteri di urgenza, con cinque giorni di anticipo. La convocazione dei consigli di classe è emanata, per i docenti, con tesse modalità indicate per il Collegio dei docenti ed è trasmessa alla componente genitori e studenti con nota da recapitare direttamente o, nel caso dei genitori, tramite lo studente figlio dell'interessato; in ogni caso, l'affissione dell'avviso è adempimento sufficiente a garantire la regolarità della convocazione dell'organo collegiale. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno che saranno trattati nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei suoi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima riunione, il Consiglio elegge, secondo le norme vigenti, il presidente ed eventualmente il vice presidente.

#### Funzionamento organi collegiali

Le riunioni dei Consigli di Classe, per la programmazione, la realizzazione e la verifica delle attività didattico-educative, avvengono secondo la programmazione del piano delle attività del personale docente. Il Consiglio di Istituto si riunisce ogniqualvolta debba provvedere agli adempimenti di propria competenza individuati dall'art. 8 del D.Lgs. n. 297/1994 e dall'art. 1, c. 129 della Legge n. 107/2015.

Per quanto attiene al funzionamento degli organi collegiali e per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel DPR 416/74, nella C.M. 16 aprile 1975 n. 105 (Regolamento tipo) e nella Legge n. 107/2015.

#### Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito web della Scuola, alla sezione "Albo on line" e/o "Amministrazione Trasparente", della documentazione per la quale le disposizioni normative sulla "Trasparenza" lo prevedono.

### *Art. 3 – Relazioni periodiche del Dirigente Scolastico*

Il Dirigente Scolastico presenta periodicamente al Consiglio d'Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della Scuola (art. 25 D.Lgs. n. 165/2001).

## **REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA**

(adottato dal Consiglio di Istituto del 02/10/2020)

Ad integrazione del CAPO V “Attività scolastiche”, viene previsto quanto segue:

### **Art. 1**

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC del Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso.

### **Art. 2**

(Definizione)

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche” si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme Web o con voto per appello nominale, a causa dell’impossibilità di riunirsi in presenza o per deliberare urgentissime da recepire in tempi così stretti che non permettano una riunione in presenza.

### **Art. 3**

(Requisiti tecnici minimi)

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
  - visionare gli atti della riunione;
  - intervenire nella discussione;
  - scambiare documenti;
  - esprimere un voto.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, piattaforme dedicate, SUITE di Google.

### **Art. 4**

(Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica)

L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di competenza per le quali non sia possibile, per impedimenti irremovibili, la discussione collegiale in presenza o l’effettiva compartecipazione, qualora le riunioni siano convocate con urgenza (meno di 5 giorni di preavviso). Sono escluse le sedute nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto).

### **Art. 5**

(Convocazione)

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell’organo di norma almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica.
2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.
3. Il link per la partecipazione alla riunione verrà comunicato via email di norma un giorno prima della riunione.

4. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui al comma precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

#### Art. 6

(Svolgimento delle sedute)

1. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
  - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
  - b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
  - c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).
  - d) La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
3. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà comunque corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata ad altro giorno.
4. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

#### Art. 7

(Espressione del voto)

1. Nel caso in cui si preveda la delibera dell'Organo Collegiale su specifici punti all'ordine del giorno, ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto attraverso opportuni mezzi tecnici connessi all'utilizzo della piattaforma in uso (es. moduli di piattaforma Gsuite) oppure, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominativamente anche via chat in Meet. Si intendono per votazioni approvate le mancate risposte (silenzio assenso) alla proposta del Presidente.

#### Art. 8

(Verbale della seduta)

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
  - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - b) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
  - c) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - d) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
  - e) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Il verbale della riunione telematica è condiviso e approvato nella seduta successiva.

#### Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituto.

## **Capo VI – SEZIONE “Prevenzione e contrasto del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo” INTEGRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 71 DEL 29.05.2017 – DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Premessa

La Legge n. 71/2017, all'art. 1 si pone “*l'obbiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti.*”.

La sopra citata Legge all'art. 2, comma 5 stabilisce che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il Patto Educativo di Corresponsabilità siano integrati “*con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti*”.

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea per il contrasto al fenomeno della cultura dell'inosservanza delle regole e, nel contempo, per l'accrescimento della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il fenomeno del bullismo può concretizzarsi in atti di aggressione, di persecuzione o di intimidazione, che si realizzano nel segreto e in assenza di testimoni adulti e che la vittima non ha il coraggio di denunciare. Il bullismo va distinto da semplici atti di scherzo, da giochi o ragazzate. Le azioni di bullismo sono aggravate se condotte in gruppo, perché la vittima teme di parlare temendo atti di ritorsione e finisce per isolarsi o essere isolata. Sono da considerarsi azioni di bullismo la violenza fisica o psicologica, l'intimidazione, specialmente se del gruppo e se reiterate e pianificate, se è manifesta l'intenzione di nuocere.

Il fenomeno del cyberbullismo si concretizza in una forma di bullismo online che colpisce soprattutto attraverso i social network (facebook, whatsapp, instagram, eccetera). I giovani di oggi hanno competenze tecniche e informatiche sull'uso delle tecnologie digitali quali pc e smartphone, ma non sempre sono sostenuti da pensiero riflessivo, critico e dalla consapevolezza sui possibili rischi del mondo virtuale che, di conseguenza, può diventare un luogo dove il danno causato alle vittime e alla loro immagine si sviluppa in un ambito molto ampio per la virtualità dell'atto. Le seguenti sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come cyberbullismo:

- litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (*flaming*)
- molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (*harassment*)
- invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (*cyberstalking*)
- pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (*denigrazione*)
- registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato poi inserite integralmente in un blog pubblico (*outing estorto*)
- estromissione intenzionale dall'attività online (esclusione)

Art 1 – Finalità

La finalità dell'integrazione al presente regolamento è quella di prevenire le condotte illecite mediante azioni incentrate sulla formazione degli studenti, dei docenti e di tutte le componenti scolastiche, di sanzionare gli autori delle condotte illecite attivando nel contempo misure volte al recupero di comportamenti improntati alla convivenza civile e alla solidarietà.

## Art. 2 – *Disposizioni normative di riferimento*

Del bullismo e del cyberbullismo, per essere combattuti in tutte le possibili forme di manifestazione, devono essere conosciute le disposizioni normative vigenti in materia:

- artt. 3-33-34 della Costituzione italiana;
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee d'indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di controllo al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Legge n. 71/2017.

Si ricorda che, oltre a quanto prevedono le suddette disposizioni normative, condotte di bullismo e cyberbullismo sono perseguibili anche civilmente e penalmente.

## Art. 3 – *Prevenzione*

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopracitati, la scuola si impegna a:

- nomina un referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo che coordina le attività di informazione e prevenzione del fenomeno e la realizzazione di progetti rivolgendosi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, eccetera;
- sensibilizza alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica per l'utilizzo sicuro di internet;
- prevede e favorisce azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire loro le necessarie competenze di cittadinanza digitale consapevole;
- favorisce l'acquisizione e il potenziamento di modalità condivise di comportamento finalizzato al rispetto delle persone e di regole che favoriscano convivenza civile, cittadinanza responsabile e legalità;
- promuove scelte didattiche ed educative che favoriscano un clima collaborativo e attuino iniziative di formazione in materia per la prevenzione e il contrasto del fenomeno;
- favorisce la collaborazione con le famiglie affinché concorrano con la scuola al rispetto del Patto di corresponsabilità, conoscano il Regolamento di Istituto e sollecitino i propri figli ad osservarlo, vigilino sul comportamento dei propri figli per cogliere eventuali segnali del fenomeno subito o fatto subire ad altri.

## Art. 4 – *Misure da adottare di atti gravi afferenti al fenomeno del bullismo e cyberbullismo*

Qualora si ravvisassero condotte riconducibili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola e/o negli spazi ad essa collegati direttamente o indirettamente (es: luoghi esterni all'istituto dove si svolgono attività didattiche, palestre, autobus, alberghi, aziende etc), si dovrà seguire la seguente procedura:

- segnalazione immediata al Dirigente scolastico che ne darà tempestivamente conoscenza ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- apertura dell'istruttoria per il vaglio dell'adozione dei provvedimenti del caso.

*Art. 5 – Sanzioni disciplinari*

I comportamenti, opportunamente accertati, che si configurino come atti di bullismo o di cyberbullismo verranno considerati infrazioni disciplinari gravi da sanzionarsi con provvedimento disciplinare deliberato dal consiglio di classe per le sospensioni fino a quindici giorni e dal consiglio di istituto per quelle superiori a quindici giorni, secondo quanto indicato all'art. 4 – *Sanzioni disciplinari* del CAPO III – Diritti e Doveri degli Studenti del presente Regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Massimo DI TULLIO)